



Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Chieti - Pescara

Divisione 1 Affari Legali

Settore Normativa di Ateneo

Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Modifica del regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato ex art.22 L. n.240/2010

IL RETTORE

VISTA

la Legge n.168/1989 di istituzione del MURST (odierno MUR) e, in particolare, l’art.6, comma 6 in materia di autonomia universitaria;

RICHIAMATA

la Legge n.240/2010 e, in particolare, l’art.1 che ha ribadito i principi di autonomia e responsabilità delle Università e l’art.22 recante “Contratti di ricerca”;

RICHIAMATA

la necessità di modifica del Regolamento in oggetto -ad oggi vigente- dettagliatamente riportata nella propria nota Prot. n.20280 del 13 marzo 2025 circa

la modifica dell’art.11 “Divieto di cumulo e incompatibilità” così come di seguito riportato:

“1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal collegio dei docenti l'approvazione per la discussione della tesi dottorale) o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta per l'intero periodo di durata dell'assegno di ricerca il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

~~Non può essere titolare di assegni il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.~~

3. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali, svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.

4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere eccezionalmente una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento o della struttura di riferimento, presso la quale è svolta l'attività di ricerca, sentito il parere motivato del Responsabile scientifico (tutor) che ne attesti la compatibilità con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca progettuale e l'inesistenza di conflitto di interessi, tenendo anche conto delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di assegni attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitivi.

L'autorizzazione deve essere trasmessa ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

5. Relativamente alle condizioni di cui ai precedenti commi 1,2 e 3, il/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva, al momento della formalizzazione del contratto di cui all'art.10 del presente Regolamento, effettuerà specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Dipartimento o alla struttura di riferimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

~~L'assegnista di ricerca non può essere titolare di insegnamenti universitari presso l'Ateneo o altre Università pubbliche o private. Può essergli affidata una limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa, nelle tematiche connesse all'assegno di ricerca, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo, entro il limite complessivo di 40 ore per anno contrattuale di riferimento dell'assegno. Tale~~

~~attività svolta sarà certificata dal Direttore della struttura interessata. L'attività di docenza svolta dall'assegnista non può essere computata nell'impegno orario svolto dal docente che rimane titolare del modulo di insegnamento.~~

~~L'attività didattica sussidiaria o integrativa svolta, nei limiti indicati, presso i Master e seminari di Ateneo non può comportare oneri a carico del bilancio di Ateneo e il relativo compenso deve~~

AAL/ADA/mi	U.O. DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO Settore Normativa di Ateneo Staff: Marianna IACOVONE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6118-6101 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
------------	---

Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali
Settore Normativa di Ateneo

~~gravare esclusivamente su eventuale finanziamento esterno e non sugli introiti derivanti dalle iscrizioni.~~

~~L’attività didattica sussidiaria o integrativa può essere altresì svolta, nei limiti indicati, al di fuori dell’Ateneo, e/o presso strutture pubbliche o private.~~

~~Durante tutto il periodo in cui presta la sua attività di ricerca, presso l’Ateneo il titolare di assegno è coperto da assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti dall’attività svolta.”;~~

l’introduzione dell’art.11 bis “Attività didattica” così come di seguito riportato:

“1. L’assegno è incompatibile con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l’Ateneo ad eccezione di:

a) prestazioni occasionali per attività seminariali nell’ambito delle tematiche di ricerca dell’assegnista;

b) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica, nei corsi di studio dell’Ateneo;

c) co-docenza, nell’ambito di modulo curricolare senza responsabilità dello stesso;

d) incarichi di insegnamento di cui all’art.23 della L. n.240 del 2010.

In ogni caso, l’assegnista non può svolgere le attività di cui alle lettere a), b), c) e d) per più di sessanta ore complessive per anno accademico.

2. L’attività di didattica integrativa e/o l’attività di supporto alla didattica è certificata dal Direttore del Dipartimento o della struttura di riferimento e non può, in ogni caso, essere computata nell’impegno orario svolto dal docente che rimane titolare dell’insegnamento.

3. L’attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica può essere altresì svolta presso soggetti terzi, esterni all’Ateneo, pubblici e privati.

4. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente comma 1, lett. d) possono essere attribuiti attraverso una delle seguenti modalità:

a) direttamente ai sensi dell’art.23, comma 1, della L. n.240 del 2010, previa valutazione del Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale dell’assegnista e, se a titolo oneroso, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Se a titolo gratuito, gli incarichi di insegnamento possono essere attribuiti nel limite, per anno accademico, del 5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo;

b) sulla base di specifiche convenzioni tra l’Ateneo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca elencate dall’art.8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593. In tale caso, la valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale dell’assegnista avviene secondo modalità concordate tra l’Ateneo e l’ente e/o istituzione di ricerca interessati. Gli incarichi stipulati nell’ambito di convenzioni con gli enti di cui alla presente lettera, se a titolo gratuito, non contribuiscono al raggiungimento del limite di cui alla precedente lett. a);

c) sulla base di specifiche convenzioni tra l’Ateneo e soggetti, anche privati, diversi da quelle elencate dall’art.8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.59, purché l’affidamento non comporti oneri in capo all’Ateneo;

d) direttamente ai sensi dell’art.23, comma 3, della L. n.240 del 2010, previo parere del Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale dell’assegnista dal quale occorre emerga il profilo di uno studioso/studiosa di chiara fama. L’attribuzione dell’incarico di insegnamento, su proposta del Rettore, è deliberata, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, dal Consiglio di amministrazione, che ne determina altresì il trattamento economico, previo parere del Senato Accademico.

L’attribuzione dell’incarico di insegnamento di cui alle precedenti lett. a), b) e c) è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.

L’eventuale trattamento economico, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, è in ogni caso deliberato conformemente ai criteri previsti dal D.M. n.313 del 21 luglio 2011.

In ogni caso, il curriculum scientifico e professionale dell’assegnista che risulti essere affidatario di un incarico di insegnamento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo”;

RICHIAMATA

la condivisione di dette modifiche con la Consulta dei Direttori di Dipartimento e delle Scuole nella seduta tenutasi il 4 marzo 2025;

CONSIDERATA

l’urgenza di emanare detto Regolamento con le modifiche che precedono per consentirne la immediata vigenza necessaria alla prossima programmazione didattica dell’Ateneo;

AAL/ADA/mi	U.O. DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D’ANTONIO Settore Normativa di Ateneo Staff: Marianna IACOVONE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6118-6101 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
------------	--



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali
Settore Normativa di Ateneo

VISTO

il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art.17, comma 2, lett. l) in cui è previsto che il Rettore *“adotta, in situazioni di urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a tali organi, per la ratifica, in occasione della prima loro seduta successiva all’adozione del provvedimento”*.

DECRETA

Art.1 - Sono approvate le modifiche indicate in narrativa come da testo del *“Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato ex art.22 L. n.240/2010”* che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art.2 - Detto Regolamento entra in vigore il giorno successivo l’emanazione del presente Decreto ex art.83 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Liborio STUPPIA)

AAL/ADA/mi	U.O. DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D’ANTONIO Settore Normativa di Ateneo Staff: Marianna IACOVONE Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6118-6101 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
------------	--